



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 343 DEL 30 aprile 2002



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 28 aprile 2002 – Sedicesima giornata ritorno

Atalanta-Perugia 2-1
Bologna-Lazio 2-0
Fiorentina-Parma 1-2
Internazionale-Piacenza 3-1
Juventus-Brescia 5-0
Lecce-Udinese 1-2
Roma-Chievo Verona 5-0
Venezia-Torino 1-1
Verona-Milan 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29-30 aprile 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 91

1) SERIE A TIM

Gare del 28 aprile 2002 – Sedicesima giornata ritorno

Gara Soc. Fiorentina – Soc. Parma del 28 aprile 2002

Il Giudice Sportivo

ricevuta segnalazione, tempestiva e rituale, del Procuratore Federale circa una condotta violenta, sfuggita agli Ufficiali di gara, del calciatore Marco **Di Vaio** (Soc. **Parma**) in danno del calciatore Filippo **Fedeli** (Soc. **Fiorentina**), verificatasi al 36° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la ripresa televisiva integrale della gara;

osserva:

le immagini, tratte dalla ripresa integrale, evidenziano che al 36° del secondo tempo, in occasione di un corner per il Parma dal lato destro molti calciatori delle due squadre si fronteggiavano dentro l'area di rigore della Fiorentina. Tra questi Di Vaio e Fedeli si trovavano vicino alla linea dell'area piccola, verso il centro. Battuto il corner, il pallone spioveva verso il centro area, con traiettoria che poteva raggiungere la zona ove erano collocate la coppia Di Vaio-Fedeli ed altre coppie di attaccante-difensore delle due compagini. Dalle immagini si ricava che, mentre il pallone stava per raggiungere il centro dell'area di rigore, si verificava un contatto tra Di Vaio e Fedeli: contatto, peraltro, non meglio descrivibile poiché la ripresa televisiva integrale non consente di definire in modo preciso la condotta, in quel frangente, dei due calciatori. Il pallone veniva colpito di testa all'indietro da un difensore della Fiorentina, collocato alla destra della coppia Di Vaio-Fedeli, in posizione cioè più vicina al limite destro dell'area di rigore, e veniva poi raccolto da un calciatore del Parma, il quale tirava verso la porta avversaria. Dalle stesse immagini appare che l'Arbitro stava seguendo lo svolgersi dell'azione collocato verso il lato sinistro dell'area di rigore, non lontano dalla linea longitudinale dell'area grande. Non risultano dalle immagini né una caduta a terra del calciatore Fedeli né una reazione di protesta da parte sua, o di altri suoi compagni, a seguito del contatto con Di Vaio. L'Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare e la partita proseguiva senza interruzioni di sorta.

Dalle immagini trasmesse in replay – e dedicate esclusivamente all'episodio in esame - si evidenzia in modo preciso la condotta del Di Vaio nella circostanza. Egli si trovava molto vicino al Fedeli. I due calciatori entravano poi in contatto, poichè Fedeli poneva il proprio braccio destro dietro la schiena di Di Vaio, tenendolo per la maglia, mentre con la mano sinistra appoggiata al torace dell'avversario lo spingeva all'indietro. Di Vaio, dal canto suo,

spingeva con la mano destra l'avversario all'altezza della spalla sinistra; poi appoggiava la stessa mano sul collo di Fedeli, mentre poneva la mano sinistra sulla nuca dell'avversario. Entrambi i calciatori avevano lo sguardo rivolto verso la loro destra, evidentemente in direzione della zona del campo da cui doveva provenire il pallone. Successivamente Di Vaio stringeva la mano destra sul collo del difensore e, contemporaneamente, con la mano sinistra lo afferrava per i capelli, spingendo all'indietro il capo di Fedeli. Ancora dopo si vede passare il pallone, chiaramente dopo la deviazione con la testa del calciatore della Fiorentina, a lato della coppia Di Vaio-Fedeli.

Così specificato quanto risulta dalle immagini, sia della trasmissione integrale sia di quella in replay, esaminate anche al rallentatore, appare pregiudiziale la constatazione, ricavabile con certezza dalla combinata valutazione delle immagini medesime, che la condotta del Di Vaio, sicuramente scorretta, si è verificata in una fase nella quale il giuoco era già in svolgimento ed il pallone stava spiovento nell'area di rigore della Fiorentina.

Manca quindi una delle condizioni che consentono l'utilizzazione della prova televisiva, e cioè che la condotta violenta si sia realizzata a giuoco fermo o sia stata estranea all'azione di giuoco.

Nel caso di specie il giuoco era già in corso, poiché il calcio d'angolo era già stato battuto, come risulta dalla ripresa integrale. Del pari, il gesto del Di Vaio non può essere definito come estraneo all'azione in svolgimento perché, pur nella sua oggettiva scorrettezza, appare funzionale a liberarsi dell'avversario, sì da rendere possibile o un immediato controllo del pallone in arrivo, o comunque un'ulteriore partecipazione diretta da parte dell'attaccante del Parma al prosieguo dell'azione.

Tali considerazioni esimono da qualsiasi ulteriore valutazione circa il fatto che la condotta del Di Vaio fosse sfuggita o meno alla percezione dell'Arbitro e circa la definibilità di tale condotta in termini di atto violento, ai sensi dell'art. 31 C.G.S.

P.Q.M.

Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Di Vaio** Marco (Soc. **Parma**), ai sensi dell'art. 31 comma a3 C.G.S., a seguito della segnalazione da parte del Procuratore Federale.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 35.000,00 con diffida : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, tagliato la rete di recinzione ed aver fatto indebito ingresso sul terreno; per avere conseguentemente ingaggiato una colluttazione con sostenitori avversari, anch'essi presenti sul terreno di giuoco; per avere lanciato contro gli appartenenti alle Forze dell'ordine, intervenuti per sedare gli scontri, bottiglie, accendini, monete ed altri oggetti, così cagionando anche contusioni al personale di polizia; per essersi impossessati, in tali circostanze, di un estintore collocato all'interno del recinto di giuoco, ed averlo utilizzato così costringendo le Forze di polizia ad allontanarsi seppur momentaneamente dal luogo degli incidenti: condotta violenta complessivamente svoltasi nell'arco di una quindicina di minuti, e tale da determinare un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, in specie delle persone addette ai servizi di ordine pubblico; **sanzione irrogata in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S.**, attenuata per l'assenza di recidiva e per le documentate iniziative della Società volte a prevenire simili fatti.

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; per avere, al 5° del secondo tempo, lanciato fumogeni verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per avere ripetuto identica condotta al 7° del secondo tempo; per avere all'8° del secondo tempo, effettuato reciproco lancio di oggetti con i sostenitori avversari; per avere lanciato, al 45° del secondo tempo, oggetti e fumogeni verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; per avere fatto esplodere al 44° del secondo tempo, un petardo sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, collocandosi, in numero di una trentina circa, nelle immediate vicinanze di una linea laterale; per avere raggiunto di corsa, al fischio finale, l'ingresso del tunnel verso gli spogliatoi, così urtando e spintonando i calciatori e gli Ufficiali di gara; per avere altro gruppo di sostenitori, indebitamente presenti sul terreno di giuoco al termine della gara, ingaggiato una colluttazione con sostenitori avversari, sì da rendere necessario l'intervento delle Forze di polizia.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, indirizzato petardi e bengala verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per avere ripetuto identico comportamento al 39° del primo tempo; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; per avere, al 3° del secondo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; per avere all'8° del secondo tempo, scambiato lancio di oggetti con sostenitori avversari e per avere ripetuto analogo comportamento al 46° del secondo tempo; per avere, al termine della gara, fatto indebito ingresso con modalità pacifiche sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, lanciato due bengala accesi all'interno del recinto di giuoco; per avere ripetuto identico comportamento al 12° del secondo tempo; per avere, al 40° del primo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di altra Società professionistica; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori intonato un coro gravemente ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; per avere, in due occasioni, intonato cori offensivi nei confronti dei sostenitori avversari; per avere, al 43° del secondo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco con modalità pacifiche determinando l'interruzione della gara per un minuto; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, rilanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari un bengala da questi ultimi precedentemente scagliato; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori in più occasioni nel primo e nel secondo tempo, intonato cori gravemente ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori dall'inizio della gara e sino all'8° del primo tempo, esposto uno striscione di rilevanti dimensioni contenente una frase di contenuto offensivo nei confronti della categoria arbitrale e di una Società avversaria; recidiva specifica.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori lanciato alcuni fumogeni, uno dei quali cadeva sul terreno di giuoco in prossimità di una bandierina del corner; recidiva specifica reiterata.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

MATUZALEM Da Silva Francelino (Piacenza): perchè, al 34° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro una frase volgarmente irrispettosa, accompagnandola con ripetuti applausi in segno di irrisione; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, persisteva in una condotta di protesta.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BONERA Daniele (Brescia): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FALCONE Giulio (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

SOMMESE Vincenzo (Piacenza): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COSSATO Michele (Verona): perchè, al termine della gara, avvicinandosi all'Arbitro, gli rivolgeva parole irrispettose.

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

HELVEG Thomas (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LIVERANI Fabio (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

OLIVE Renato (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

SUSSI Andrea (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00

NESTA Alessandro (Lazio); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Nona sanzione).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

DI LORETO Marco (Perugia)
GRESKO Vratislav (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CAMORANESI Mauro (Verona)
COMOTTO Gianluca (Torino)
FATTORI Stefano (Torino)
HUBNER Dario (Piacenza)
VERGASSOLA Simone (Torino).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

TUDOR Igor (Juventus).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CONTRA Cosmin Marius (Milan)

FILIPPINI Antonio (Brescia)

MUTU Adrian (Verona).

SESTA SANZIONE

PANCARO Giuseppe (Lazio).

QUINTA SANZIONE

CALORI Alessandro (Brescia)

COUTO Fernando (Lazio)

MILANESE Mauro (Perugia).

SECONDA SANZIONE

PIRLO Andrea (Milan)

SIMEONE Diego Pablo (Lazio).

PRIMA SANZIONE

LORENZI Stefano (Chievo Verona)

MONTERO Paolo (Juventus)

RUKAVINA Tomislav (Venezia)

SACCHETTI Stefano (Piacenza).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CORDOBA Ivan (Internazionale).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

PAGLIUCA Gianluca (Bologna).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

SERIC Anthony (Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Nona sanzione) .

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MAZZONE Carlo (Brescia): perchè, al 7° del primo tempo, in segno di dissenso rispetto ad una decisione dell'Arbitro, urlava una frase volgarmente irrispettosa nei confronti di quest'ultimo; pur richiamato dal Quarto Ufficiale ad una condotta più disciplinata, subito dopo si avvicinava a quest'ultimo e, dopo avergli appoggiato le mani sul suo braccio destro, gli urlava ulteriori parole di protesta; recidivo specifico reiterato; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 maggio 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 APRILE 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani